

SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO
NewsLetter

**Le Infezioni
da SARS-COV-2
sono Infortunio
sul Posto
di Lavoro**

numero **4** | 2020

LE INFEZIONI DA SARS-COV-2 SONO INFORTUNIO SUL LAVORO

Gentile cliente,
Spettabile azienda,

allegata alla presente troverà la **Circolare INAIL numero 13 data 3 aprile 2020**, la quale fornisce nuove indicazioni sulla tutela dei lavoratori in ambito infezione da Coronavirus (COVID-19).

A tal proposito viene specificato che **le infezioni da virus Sars-COV-2 avvenute nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortunio sul lavoro.**

L'INAIL si sta quindi a tal proposito già attivando per la codificazione dell'infezione da COVID-19 come nuova malattia-infortunio e questo a partire dal periodo di quarantena.

Come infatti specificato dalla Presidenza INAIL, *"l'emergenza COVID-19 ha riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l'INAIL e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio. La recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che*

dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus".

Ovviamente **in primis l'ambito della tutela INAIL riguarda gli operatori sanitari**, i quali sono esposti a un elevato rischio di contagio (rischio professionale), aggravato fino a diventare specifico, considerata l'alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.

Lo stesso principio **si applica** comunque tout-court **anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza**, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamne-

stici e circostanziali, al fine di garantire la piena tutela.

Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'INAIL il certificato medico d'infortunio. Permane inoltre l'obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l'INAIL.

Importante infine sottolineare che **sono tutelati dall'Istituto anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro**, che si configu-

rano come **infortuni in itinere**. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori svolgenti “attività in presenza” è **considerato necessario l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica**.

Cordiali saluti.

B.T.

LEGGI Circolare-INAIL n.13 del 03 aprile-2020

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione centrale rapporto assicurativo
Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 13

Roma, 3 aprile 2020

Al
Ai
Dirigente generale vicario
Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto:

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

Quadro normativo

- ⚡ **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Articolo 12.
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019:** "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.145".
- ⚡ **Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020:** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

CONTATTI

Inquadra il codice QR
e salva nella rubrica del cellulare



Via Monteverdi, 18
- 20131 - Milano



+39 - 02 34 53 70 85



info@betamtechnology.it

